

## LE IDEE DEGLI ALTRI

---

**MANFREDI BONTEMPELLI**

**Recensione a *Lavoro e processo penale*  
di S.M. CORSO, Giuffrè, 2018, pp. IX-438**

1. Il complesso tema dei rapporti fra diritto al lavoro e garanzie del processo penale è al centro del recente volume di S.M. Corso, dal titolo «*Lavoro e processo penale*» (Giuffrè, 2018, pp. IX-438). Si tratta di una linea di ricerca poco coltivata in letteratura, forse anche a causa dell'emersione solo frammentaria, a livello normativo, del problema della «*tutela del lavoro nel e dal processo*» penale, per riprendere il sottotitolo del libro. Manca, in particolare, un'attenzione organica alla materia lavoristica da parte del codice di rito penale, scelta comprensibile tenuto conto, per un verso, dei preminenti valori costituzionali garantiti dalle norme processuali penali (la libertà personale e l'onore dell'imputato, principalmente). Per altro verso, la protezione di tali valori non è incompatibile, ma al contrario conciliabile con la difesa del diritto al lavoro dell'imputato, in piena coerenza alla rilevanza che la carta costituzionale assegna al lavoro, come fondamento dello Stato democratico (art. 1 comma 1° Cost.), e fondamentale diritto di libertà della persona umana (art. 4 Cost.).

Alla luce del rango occupato dal lavoro, nella scala gerarchica dei valori costituzionali, non sembra azzardato affermare che il diritto al lavoro figuri tra gli interessi tutelati (e da tutelare) tramite le garanzie del processo penale, al pari della libertà d'iniziativa economica (art. 41 Cost.) e del diritto di proprietà (art. 42 Cost.), anche in un reciproco bilanciamento. Sono ben note le forme d'incidenza sulle libertà economiche dei provvedimenti cautelari coercitivi e interdittivi, e della stessa instaurazione del procedimento penale a carico delle persone fisiche e giuridiche. Al riguardo, pare condivisibile l'osservazione contenuta nel libro, secondo cui «la compressione del diritto all'esercizio di una attività lavorativa non è costituzionalmente incompatibile alla luce degli artt. 4 e 35 ss. Cost., purchè ciò avvenga per la salvaguardia di altri interessi di pari o superiore rilevanza» (p. 210 del volume).

Il collegamento del diritto al lavoro con le libertà civili è d'altra parte esplicitato e sviluppato dalla disciplina penitenziaria che, in generale, configura il lavoro quale elemento essenziale del trattamento rieducativo (art. 20 ord. penit.), con un'apertura al lavoro dell'imputato che lo richieda (art. 15 comma 3° ord. penit.). A sua volta, il lavoro penitenziario ha lo scopo di agevolare il reinserimento sociale dei detenuti e degli internati (art. 20 comma 5° ord. penit.), in

linea con il fine promozionale del trattamento penitenziario. In sintesi, il lavoro è un mezzo per conseguire l'obiettivo della rieducazione del condannato attraverso l'esecuzione penitenziaria che, d'altro canto, nell'ottica dell'art. 3 comma 2° Cost., è strumentale a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale", che "impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione" del lavoratore, qui condannato, "all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Calza, sul punto, l'affermazione dell'A. del volume, secondo cui il lavoratore, come imputato, è presunto innocente nel corso del processo, ma se condannato, «proprio attraverso il lavoro potrebbe trovare ragioni di riscatto sociale» (v. p. 261). In tal modo, il diritto penitenziario fornisce un tassello essenziale del mosaico riguardante i rapporti fra diritto al lavoro e giustizia penale.

2. Il diritto al lavoro può anche entrare in conflitto con i diritti dell'imputato, come accade nelle vicende giudiziarie caratterizzate da «lavoratore vittima di infortunio e malattia professionale», alle quali è dedicata la parte prima del libro in discorso. In tali vicende, la tutela processuale penale «del diritto al lavoro e delle condizioni che rendono effettivo questo diritto» (p. 1), passa dalla tutela processuale della persona offesa dal reato, anche attraverso la delineazione di un «modello processuale "specializzato"». Il volume si sofferma sui fattori normativi della specializzazione processuale, vale a dire: i criteri di priorità nella trattazione dei processi, ai sensi dell'art. 132-*bis* n. att. c.p.p. (cap. I); la disciplina sostanziale e processuale dell'attività ispettiva finalizzata alla sicurezza del lavoro (cap. II); la disciplina sulla proroga del termine di durata delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 406 comma 2-*ter* c.p.p., sul termine tra il decreto che dispone il giudizio e la data fissata per il giudizio, ai sensi dell'art. 429 comma 3-*bis* c.p.p., sul termine per l'emissione del decreto di citazione a giudizio e sulla data di comparizione davanti al giudice competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 552 commi 1-*bis* e 1-*ter* c.p.p., senza tralasciare le ricadute nel procedimento *ex d.lgs. n. 231/2001* (cap. III).

Alla figura del «lavoratore *sub iudicio*» è, invece, dedicata la parte II del libro, dove sono analizzati gli «effetti collaterali sul rapporto di lavoro» (pubblico e privato) e i relativi «margini di tutela» processuale, sulla scorta di questa premessa anche metodologica: «è sul piano normativo, a partire dal codice di rito penale 1988 e successive modificazioni e con una variegata disciplina *extra codicem*, che il legislatore ordinario ha operato alla ricerca di un miglior livello di equilibrio tra la tutela del lavoro e le esigenze di prevenzione e repressione dei reati in vista del minor sacrificio necessario» (pp. 211-212). Il capitolo IV del volume approfondisce, in primo luogo, il funzionamento del regime

del segreto investigativo a tutela del lavoro dell'indagato, e i congegni che determinano la caduta del segreto, con conseguente conoscenza da parte del datore di lavoro del procedimento a carico del prestatore d'opera, o che comunque determinano la conoscenza di notizie altrimenti riservate, vale a dire: la richiesta obbligatoria del certificato penale del casellario giudiziale, avanzata dal datore nei casi di cui all'art. 25-*bis* d.P.R. n. 313/2002 (pp. 220 ss.); per quanto riguarda il lavoro privato, i contratti individuali o collettivi che prevedono la segnalazione al datore di lavoro del coinvolgimento del lavoratore in un procedimento penale (pp. 224 ss.); per quanto riguarda il lavoro pubblico, l'applicazione da parte del giudice penale della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio *ex art.* 289 c.p.p. (pp. 239 ss.); le "informazioni sull'azione penale" nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, ai sensi dell'art. 129 n. att. c.p.p. (pp. 245 ss.).

Inoltre, l'indagine affronta il delicato problema dei rapporti fra misure cautelari e diritto al lavoro dell'imputato, «valore evidentemente ritenuto subvalente rispetto ai fini dell'amministrazione della giustizia penale» (p. 258). Così, viene ricostruito il funzionamento dell'istituto degli arresti domiciliari, «con tutta la sua potenzialità di salvaguardia del diritto al lavoro» (p. 267), e quello della custodia cautelare in carcere, «come causa di cessazione non automatica del rapporto di lavoro» (pp. 276 ss.), peraltro precisando la tesi che, «laddove si sopprime un bene "inviolabile" come la libertà personale (art. 13 Cost.), non vi è spazio da riconoscere ad altri valori di rilievo costituzionale, ad eccezione della salute (art. 32 Cost.)» (p. 277); non può essere trascurata, infatti, la disciplina del lavoro all'esterno del carcere, cui sono ammessi anche gli imputati previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria (art. 21 comma 2° ord. penit. - v. pp. 279 ss.).

Un altro snodo fondamentale dei rapporti tra lavoro e processo penale è costituito dagli effetti extraprocessuali delle decisioni che segnano lo «sviluppo» e l'«epilogo» della vicenda giudiziaria, oggetto di analisi nel cap. V del libro. Questi i principali profili esaminati: il trasferimento del lavoratore pubblico a seguito di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 3 l. n. 97/2001 (pp. 285 ss.); nello stesso settore pubblico, la comunicazione della sentenza al datore di lavoro a norma dell'art. 154-*ter* n. att. c.p.p. (pp. 290 ss.); la perdita di efficacia della sospensione dal servizio o del trasferimento a seguito di proscioglimento non definitivo a norma dell'art. 3 l. n. 97/2001 (pp. 295 ss.); la sospensione a seguito di condanna non definitiva *ex art.* 4 l. n. 97/2001 (pp. 299 ss.); le ricadute lavoristiche della sentenza irrevocabile di condanna (pp. 306 ss.) e di proscioglimento (pp. 323 ss.). Chiude la ricerca il cap. VI, dedicato in particolare

alla reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione (art. 102-*bis* n. att. c.p.p.), ai benefici traibili, in caso di condanna, dall'applicazione di una pena sostitutiva della detenzione breve, al costo economico della difesa tecnica del lavoratore, alla lavoratrice vittima di violenza sotto "protezione", all'attività lavorativa intesa quale forma di "protezione" del teste o collaboratore di giustizia.